



## CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 3	SEDUTA DEL 23/01/2018
OGGETTO: TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI AD ESSI ASSIMILATI – MISURE TARIFFARIE PER L'ANNO 2018 – APPROVAZIONE	

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventitre** del mese di **Gennaio** alle ore **21:10** nella sala consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Battistini, ed assiste il Segretario Generale, Corrado Grimaldi che, su invito del Presidente, procede all'appello.

	<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>		<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	TAMBELLINI ALESSANDRO <i>Sindaco</i>	x		18	GIUNTOLI ENZO		x
2	BARSANTI FABIO	x		19	GUIDOTTI ROBERTO	x	
3	BATTISTINI FRANCESCO	x		20	LEONE MARIA TERESA	x	
4	BIANUCCI DANIELE		x	21	LUCARINI FRANCESCO	x	
5	BINDOCCI MASSIMILIANO		x	22	MARTINELLI MARCO	x	
6	BONTURI RENATO	x		23	MARTINI CHIARA	x	
7	BORSELLI SERENA	x		24	MASSAGLI JACOPO	x	
8	BUCHIGNANI NICOLA		x	25	MINNITI GIOVANNI	x	
9	BUONRIPOSI DONATELLA		x	26	NELLI RITA	x	
10	CANTINI CLAUDIO	x		27	OLIVATI GABRIELE	x	
11	CIARDETTI PILADE		x	28	PAGLIARO LUCIO	x	
12	CONSANI CRISTINA	x		29	PETRETTI CRISTINA	x	
13	COSENTINO SAMUELE	x		30	PIEROTTI FRANCESCA	x	
14	DEL GRECO SILVIA	x		31	SANTINI REMO	x	
15	DINELLI LEONARDO	x		32	TESTAFERRATA SIMONA	x	
16	GIANNINI GIOVANNI MASSIMO	x		33	TORRINI ENRICO	x	
17	GIOVANNELLI ANDREA	x			Totale presenti	27	

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Cosentino Petretti, Pierotti.

Successivamente all'appello iniziale è entrato il consigliere Buchignani 22,12 (presenti 28/33)  
Sono presenti, altresì, gli Assessori: Raspini, Mercanti, Lemucchi (all'appello) Bove (entrato in corso di seduta)

..... omissis il resto .....



Si dà atto della trattazione congiunta dei punti 4 e 5 all' o.d.g., durante la quale (22.12) è entrato il consigliere Buchignani (presenti 28 assenti 5).

## Il Consiglio Comunale

Presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: “TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI AD ESSI ASSIMILATI – MISURE TARIFFARIE PER L'ANNO 2018 – APPROVAZIONE” presentata dal Settore 1 Servizi Economico-Finanziari - U.O.1.2 Tributi Comunali, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:

### premesse che:

la legge 27.12.2013 n° 147 ha istituito dall'anno 2014, con i commi 639 e ss. dell'art. 1, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 668 del succitato art. 1 legge n° 147/2013 prevede poi che: *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*

Il Comune di Lucca ha dato attuazione a quest'ultima previsione a decorrere dall'anno 2016, introducendo quindi la tariffa corrispettiva al posto della tassa sui rifiuti (TARI) applicata negli anni 2014 e 2015, con le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 78 e n° 80 del 15.12.2015, con cui sono stati approvati rispettivamente il regolamento di applicazione e le misure tariffarie.

Con la prima deliberazione citata è stata anche affidata a Sistema Ambiente S.p.A., quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la gestione e riscossione della tariffa.

Per l'anno 2017 si è provveduto con le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 74 e 75 del 27.12.2016, con cui sono state rispettivamente approvate alcune modifiche al regolamento e le tariffe 2017.

Per quanto riguarda la determinazione delle misure tariffarie per l'anno 2018, si provvede con il presente atto, il quale tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, così come reso possibile dalla norma citata del comma 668, con gli adattamenti resi necessari dalla natura corrispettiva della tariffa, come meglio precisato nel proseguo.

A tale riguardo si precisa che con decreto in data 20.4.2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 117 del 22.5.2017, sono stati adottati i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. L'art. 10 di tale decreto



stabilisce che i comuni che, nelle more dell'emanazione del presente decreto, hanno applicato una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa, adeguano le proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni del presente decreto entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore. Il Comune di Lucca intende dare applicazione al decreto in questione, adeguandovi le proprie disposizioni regolamentari, a decorrere dall'anno 2019, mentre per l'anno 2018 vengono mantenuti i criteri adottati per l'anno 2017.

Il D.P.R. n° 158/1999 sopra citato contiene appunto i criteri che consentono di calcolare la tariffe per le diverse tipologie di utenza, domestica e non domestica. Detti criteri possono essere così riassunti:

- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio;
- la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile;
- la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche;
- le utenze domestiche devono essere agevolate, secondo le espresse previsioni dell'art. 49, comma 10, del decreto legislativo 5.2.1997 n. 22 e dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.4.1999 n. 158;
- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione, a seconda della tipologia di attività svolta;
- la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione;

La tariffa variabile come sopra determinata, sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche, va poi adeguata alla natura corrispettiva del nuovo prelievo: a tal fine le misure tariffarie variabili sono rapportate al numero di svuotamenti annuali standard degli appositi contenitori dei rifiuti indifferenziati, numero che viene stabilito in 52, sulla base delle modalità operative di effettuazione del servizio, svolto infatti con cadenza settimanale. Per tenere conto dei casi in cui l'utenza conferisca i rifiuti indifferenziati in misura inferiore a quella standard, la tariffa variabile è ridotta in proporzione fino al raggiungimento del numero minimo di svuotamenti, per il quale, a copertura del costo del servizio, si è comunque tenuti a corrispondere la quota variabile. Tale numero minimo di svuotamenti, per le utenze domestiche, è stabilito in misura variabile a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, da 18 svuotamenti per i nuclei composti da 6 o più componenti fino a 14 svuotamenti per i nuclei composti da 1 solo componente. Per le utenze non domestiche il numero minimo di svuotamenti è fisso, stabilito in 18 annui. Nell'ambito delle differenze tra il numero standard e quello minimo di svuotamenti sono calcolate le riduzioni tariffarie della parte variabile, riconosciute a consuntivo a favore delle utenze virtuose.

Si ritiene inoltre opportuno introdurre per le utenze domestiche la previsione di un numero obbligatorio di svuotamenti, al di sotto del quale non si applica alcuna riduzione, ma la tariffa ordinaria, in considerazione del fatto che una tale situazione può essere sintomo di comportamenti anomali. Tale numero obbligatorio è anch'esso variabile, a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, da 6 svuotamenti per i nuclei composti da 6 o più componenti fino a 3 svuotamenti per i nuclei composti da 1 solo componente.

Si ritiene inoltre opportuno precisare quanto segue, ai fini di una migliore disciplina del servizio:

- il numero minimo degli svuotamenti è calcolato su base annua;



- le utenze che non provvedono a ritirare l'attrezzatura dovuta non hanno diritto alle riduzioni rapportate al numero degli svuotamenti;
- le utenze escluse dall'applicazione della tariffa ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere c), e), f), m) del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva, nella versione modificata in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale con separata e specifica deliberazione, decadono dal beneficio in presenza di uno o più svuotamenti del relativo contenitore o di conferimenti nelle isole a scomparsa, a decorrere dal giorno del primo svuotamento/conferimento. Le utenze in questione sono le seguenti: c) i fabbricati in stato di inagibilità, ristrutturazione e simili, purché siano stati depositati idonei titoli edilizi per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 135 comma 2 della legge 10 novembre 2014 n. 65 e s.m.i., limitatamente al periodo di validità del provvedimento decorrente dalla data di inizio lavori o della dichiarazione di inagibilità e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; e) le aree occupate da macchinari ed attrezzature di lavorazione facenti corpo con i locali e infisse stabilmente al suolo; f) i locali diversi dalle civili abitazioni, privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete; m) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete, fatto salvo l'allacciamento all'energia elettrica per motivi di sicurezza dell'immobile, a condizione che il contribuente non vi abbia la residenza anagrafica.

Al fine di determinare le tariffe da applicare nell'anno 2018, secondo il metodo normalizzato appena citato, deve ovviamente farsi riferimento ai dati esposti nell'apposito piano finanziario per l'anno 2018, formato ai sensi dall'art. 8 del D.P.R. 27.4.1999 n. 158, approvato dal Consiglio Comunale nell'odierna seduta con deliberazione n.2/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

Le tariffe così calcolate sono indicate nei prospetti contenuti nel documento allegato al presente atto (**allegato n. 1**) e così formati :

- **il prospetto 1)** riporta i costi del servizio da coprire con la tariffa, suddivisi in costi fissi e variabili nonché tra costi delle utenze domestiche e quelli delle utenze non domestiche; al riguardo si precisa che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche è fatta in base ai criteri indicati appunto nel prospetto 1): i costi fissi sono suddivisi in base al gettito pregresso derivante dalle sue tipologie di utenze; i costi variabili in base alla produzione di rifiuti (in particolare i costi variabili delle utenze non domestiche sono stati calcolati in base ai coefficienti Kd previsti dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158). Si evidenzia come, nella determinazione della tariffa, non si sia ritenuto di considerare l'inflazione programmata e nemmeno il recupero produttività, che si compensano tra di loro;
- **il prospetto 2)** riporta i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e di quelle variabile della tariffa alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche (si tratta rispettivamente dei coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e di quelli Kc e Kd per le utenze non domestiche);
- **il prospetto 3)** riporta le superfici soggette a tariffa per le singole tipologie di utenza, sia domestica che non domestica, secondo i dati più recenti disponibili: si tratta in genere del dato che risulta a Sistema Ambiente quale superficie soggetta a imposizione, tranne alcune limitate ipotesi (sotto categorie, utenze giornaliere) in cui il dato è stimato;
- **il prospetto 4)** individua i costi unitari fissi e variabili (Quf e Quv) sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Tale individuazione è effettuata in base alle superfici delle singole tipologie di utenza ed al numero dei componenti del nucleo familiare, a cui sono stati applicati gli idonei coefficienti Ka e Kb (alle utenze domestiche) e Kc e Kd (alle utenze non domestiche): a questo proposito si precisa che i coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal D.P.R. n. 158/1999, mentre quelli Kb, previsti tra un minimo ed un massimo dal suddetto




D.P.R. n. 158/1999, sono stati adottati nelle misure minime. Riguardo ai coefficienti Kc e Kd, previsti dal D.P.R. n. 158/1999 tra un minimo ed un massimo, si è ritenuto opportuno operare le distinzioni indicate nei prospetti allegati, così da adeguare il più possibile le singole tariffe alla effettiva situazione esistente nel nostro Comune, soprattutto in termini di produzione di rifiuti e di partecipazione alla raccolta differenziata;

i prospetti di cui sopra sono stati elaborati tenendo conto della esigenza di agevolare le utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, a cui è stata data attuazione in particolare con la suddivisione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche, nonché con la individuazione dei coefficienti Ka per l'attribuzione della parte fissa della tariffa e dei coefficienti Kb per l'attribuzione della parte variabile;

**-il prospetto 5)** riporta le singole misure tariffarie per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi di cui al prospetto 1), ai coefficienti per la parte fissa e quella variabile di cui al prospetto 2), alle superfici di cui al prospetto 3) ed ai costi unitari di cui al prospetto 4).

- **il prospetto 6)** individua infine, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, il numero degli svuotamenti per il calcolo della parte variabile della tariffa e le riduzioni della tariffa variabile in caso di minore produzione di rifiuti, come risultante dal minor numero di svuotamenti del contenitore: sono individuati il numero standard degli svuotamenti, basato sulla modalità organizzativa che prevede uno svuotamento settimanale; il numero minimo degli svuotamenti comunque assoggettati a tariffa; il numero obbligatorio di svuotamenti fino a concorrenza del quale non sono applicate riduzioni (solo per le utenze domestiche); la riduzione percentuale della quota variabile per ogni svuotamento in meno rispetto allo standard fino al raggiungimento del minimo; le riduzioni percentuali massime della quota variabile; gli importi delle riduzioni indicati in €/utenza per le utenze domestiche ed in €/mq per le utenze non domestiche. Più precisamente: per ogni svuotamento in meno del contenitore dei rifiuti indifferenziati rispetto al numero annuale standard di 52, si applica la riduzione della tariffa variabile nella misura dello 0,4% per le utenze domestiche e dello 0,3% per le utenze non domestiche, fino a raggiungere il minimo annuo previsto di svuotamenti, che per le utenze domestiche è differenziato in base al numero dei componenti il nucleo familiare. Dette riduzioni saranno applicate a consuntivo fino al raggiungimento dell'importo complessivo massimo corrispondente al 10% dei costi variabili del piano finanziario. La riduzione non si applica alle utenze domestiche che effettuano in corso d'anno svuotamenti fino al numero obbligatorio indicato, differenziato in base al numero dei componenti il nucleo familiare: tali svuotamenti obbligatori sono appunto considerati il minimo necessario per una corretta partecipazione dell'utente alla raccolta dei rifiuti.

In merito al riconoscimento a consuntivo delle suddette riduzioni, si ritiene opportuno disciplinare i casi di cessazione dell'utenza in corso d'anno, per i quali non è attuabile il metodo di accreditare nelle fatture dell'anno successivo l'importo relativo alle riduzioni. Dovendosi quindi provvedere a restituire materialmente quest'ultimo importo, si ritiene opportuno stabilire che la restituzione all'utente avvenga solo a partire da importi superiori a 12 euro, in analogia a quanto previsto dall'art. 9 del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni), il cui terzo comma prevede in particolare che il Comune non effettua rimborsi di importi fino a euro dodici da calcolare al netto degli interessi spettanti al contribuente. La ragione della previsione consiste ovviamente nella necessaria economicità dell'azione amministrativa. Il problema, come detto, non si pone invece per le utenze stabilmente attive o per quelle iniziate in corso d'anno, per le quali l'applicazione a consuntivo della riduzione viene calcolata in sede di fatturazione, senza necessità di particolari adempimenti.



Riguardo alle misure tariffarie appena indicate, si precisa quanto segue:

- esse sono ovviamente al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse;
- la loro determinazione costituisce provvedimento di normazione secondaria, avente contenuto generale, rispetto al quale non sussiste l'obbligo di motivazione;

Il termine per deliberare le tariffe è stato stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448; detto termine è stato confermato anche dall'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296, sia pure con specifico riferimento ai soli tributi.

Riguardo alla manovra tributaria prevista per l'anno 2018 per gli enti locali, viene mantenuto lo stesso blocco previsto per gli anni 2016 e 2017: infatti la legge del bilancio di previsione dello Stato n. 205 del 27.12.2017, all'art.1 – comma 37 – conferma la sospensione che appunto era già stata adottata per l'anno 2016 per effetto del comma 26 dell'art. 1 della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), che aveva sospeso per l'anno 2016 l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Il blocco era stato confermato anche per l'anno 2017 dall'art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016 n° 232 (legge bilancio 2017) ed ora viene riconfermato, come detto, anche per l'anno 2018.

Il succitato comma 26 dell'art. 1 della legge 28.12.2015 n. 208 aveva però espressamente escluso dal blocco la tassa sui rifiuti, che ha potuto quindi essere manovrata liberamente negli anni 2016 e 2017: la conferma di tali disposizioni per l'anno 2018, rendono ugualmente disponibile la manovra tariffaria sui rifiuti per tale annualità.

#### **quanto sopra premesso,**

visto l'art. 42 del d. lgs. 18.8.2000 n° 267;

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi dell' art. 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario e allegati al presente atto (**allegati nn. 2 e 3**)

il parere favorevole espresso dalle commissioni consiliari Politiche di Bilancio e Sviluppo Economico del Territorio e Lavori Pubblici nella seduta congiunta del 19/01/2018 e conservato in atti;

#### **udita**

l'illustrazione della proposta da parte dell'assessore Lemucchi e dato atto dei successivi interventi dei consiglieri integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;

sottoposta dal Presidente in votazione, mediante procedimento elettronico, la proposta di delibera, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda votazioni allegata (**allegato 4**):

presenti e prenotati	n. 28
votanti	n. 28
favorevoli	n. 18
contrari	n. 10

#### **DELIBERA**



- 1) di approvare le misure tariffarie della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, prevista dal comma 668 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147, a valere per l'anno 2018, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.4.1999 n. 158, integrato come indicato in precedenza e come risulta dai sei prospetti contenuti nel documento allegato al presente atto (**allegato n. 1**);
- 2) di stabilire che le riduzioni della parte variabile della tariffa previste in particolare dal prospetto 6) allegato sono calcolate come segue: per ogni svuotamento in meno del contenitore dei rifiuti indifferenziati rispetto al numero annuale standard di 52, si applica la riduzione della tariffa variabile nella misura dello 0,4% per le utenze domestiche e dello 0,3% per le utenze non domestiche, fino a raggiungere il minimo annuo di svuotamenti, che per le utenze domestiche è differenziato in base al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto indicato nel prospetto 6), mentre per le utenze non domestiche è stabilito in misura unica di 18 svuotamenti annui;
- 3) di stabilire che le riduzioni della parte variabile della tariffa previste in particolare dal prospetto 6) non si applicano alle utenze domestiche che effettuano in corso d'anno fino al numero obbligatorio di svuotamenti indicato per ogni tipologia di nucleo familiare, per le quali resta quindi valida la tariffa ordinaria;
- 4) di stabilire che le riduzioni della parte variabile della tariffa previste dal prospetto 6) allegato, per le utenze che effettuano minori conferimenti di rifiuti, sono calcolate a consuntivo ed accreditate sulla tariffa dell'anno successivo, fino al raggiungimento dell'importo complessivo massimo corrispondente al 10% dei costi variabili del piano finanziario;
- 5) di stabilire, ai fini di una migliore disciplina del servizio, che:
  - il numero minimo degli svuotamenti sia calcolato su base annua;
  - le utenze che non provvedono a ritirare l'attrezzatura dovuta non hanno diritto alle riduzioni rapportate al numero degli svuotamenti;
  - le utenze escluse dall'applicazione della tariffa ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere c), e), f), m) del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva, nella versione modificata in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale con separata e specifica deliberazione, decadono dal beneficio in presenza di uno o più svuotamenti del relativo contenitore o di conferimenti nelle isole a scomparsa, a decorrere dal giorno del primo svuotamento/conferimento.
- 6) di stabilire che per le utenze cessate in corso d'anno, il pagamento delle riduzioni della parte variabile della tariffa previste dal prospetto 6) avvenga solo per importi superiori a 12 euro, fermo restando che per le utenze stabili e per quelle iniziate in corso d'anno le riduzioni di cui si tratta sono accreditate in fattura senza limite di importo;
- 7) di dare atto che le misure tariffarie in questione sono indicate al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse;
- 8) di stabilire che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- 9) di dare atto che le tariffe in questione saranno applicate e riscosse da Sistema Ambiente S.p.A., quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- 10) di attuare l'agevolazione per le utenze domestiche, come stabilito dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in occasione della suddivisione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche, nonché della individuazione dei coefficienti Ka e Kc per l'attribuzione della parte fissa di tariffa, il tutto come risulta dai prospetti allegati al presente atto;
- 11) di dare atto che le riduzioni della tariffa per la raccolta differenziata saranno riconosciute ai sensi delle specifiche norme del regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti;
- 12) di dare anche atto che a decorrere dall'anno 2019 sarà data attuazione alle previsioni di cui al decreto in data 20.4.2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 117 del 22.5.2017, provvedendo ad adeguare la disciplina regolamentare ai criteri ivi previsti;



- 13) di dare inoltre atto che responsabile del procedimento amministrativo riguardante l'adozione del presente atto è il dirigente del Settore dipartimentale 1 – Servizi Economico-finanziari dott. Lino Paoli;
- 14) di dare infine atto che, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini di legge.

Con successiva e separata votazione effettuata con procedimento elettronico, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda votazioni allegata (**allegato n. 5**):

presenti e prenotati	n. 28
votanti	n. 28
favorevoli	n. 18
contrari	n. 10

### **DELIBERA**

15) altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

**La seduta termina alle ore 23.06.**

Letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio Comunale  
Francesco Battistini

il Segretario Generale  
Corrado Grimaldi

---

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

U.O. 1.2 - Tributi Comunali

01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente